

Al fine di poter valutare e selezionare adeguati profili professionali, si richiede la presentazione di candidature, sugli appositi *modelli di candidatura*, corredate:

- dal curriculum vitae del candidato da cui risultino almeno le seguenti informazioni: il titolo di studio, l'attività professionale e lavorativa attuale e pregressa, tutti gli incarichi di amministrazione e/o controllo attualmente ricoperti, tutti gli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in passato, nonché tutte le eventuali cariche elettive ricoperte attualmente e/o in passato;
- dalla copia di un documento d'identità e del codice fiscale del candidato.

Nella scelta tra i candidati per l'Organo Amministrativo, Finaosta S.p.A. terrà conto del titolo di studio e della sua attinenza con il settore, nonché l'esperienza maturata.

Come previsto dagli appositi *modelli di candidatura*, la stessa deve contenere la dichiarazione d'inesistenza di eventuali cause di inconferibilità e di ineleggibilità, nonché di incompatibilità, ovvero l'indicazione, per queste ultime, dell'impegno a rimuoverle. A tal fine si richiamano in particolare le seguenti disposizioni, da applicarsi al ricorrere dei presupposti soggettivi.

Ai fini della ineleggibilità:

- l'art. 2382, l'art. 2387 e l'art. 2399 del Codice Civile.

Ai fini dell'inconferibilità e dell'incompatibilità:

- il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

La candidatura deve contenere l'impegno preventivo ad accettare la carica, qualora conferita, e l'impegno a rendere la dichiarazione di cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2013. Il candidato dovrà altresì verificare che non sussistano altre cause di ineleggibilità, inconferibilità e/o incompatibilità derivanti da situazioni personali o da normative tipiche del settore in cui opera la società.

Le candidature possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata finaosta.partecipazioni@legalmail.it oppure tramite lettera raccomandata, postale o a mano, a Finaosta S.p.A. all'attenzione del Servizio Partecipazioni entro e non oltre la data di scadenza delle candidature sopra indicata specificando nell'oggetto della mail o all'interno della busta: *l'identificativo del bando, l'Organo Sociale per il quale si presenta la candidatura, nonché il cognome e il nome del candidato, allegando, per quanto riguarda l'invio per posta elettronica certificata, esclusivamente file in formato PDF.*

Non verranno prese in considerazione candidature pervenute con modalità o elementi difformi a quelli precedentemente specificati.

Le informazioni comunicate a questa Società saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente ai fini del procedimento di selezione di cui al presente avviso.

La presentazione delle candidature non vincola Finaosta S.p.A. e non costituisce diritti in capo ai candidati.

Si evidenzia, infine, che la nomina verrà comunque effettuata nel rispetto delle normative vigenti.

Per ogni informazione è possibile contattare il Servizio Partecipazioni di Finaosta S.p.A..

Il presente avviso è altresì riportato al seguente indirizzo WEB: <http://www.finaosta.com>

Aosta, 26/09/2019

Finaosta S.p.A.
Il Presidente
Andrea Leonardi
f.to in originale

Si elenca di seguito una sintesi delle principali disposizioni normative applicabili alle nomine di cui trattasi:

Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, articolo 11 comma 1: *Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, articolo 11 comma 4: *Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.*

Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, articolo 11 comma 6: *((...)) per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. ((...)) Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. ((...)) Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.*

Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175, articolo 11 comma 14: *Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.*

Decreto Legislativo 08/04/2013, n. 39, articolo 3 comma 1: *A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: ((...)) d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; ((...)).*

Decreto Legislativo 08/04/2013, n. 39, articolo 7 comma 1: *A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: ((...)) d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.*

Decreto Legislativo 08/04/2013, n. 39, articolo 9 comma 1: *Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali,*

comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

Decreto Legislativo 08/04/2013, n. 39, articolo 9 comma 2: *Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.*

Legge regionale 14/11/2016, n. 20, articolo 6 comma 1: *Gli incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Regione non sono tra loro cumulabili.*

Legge regionale 14/11/2016, n. 20, articolo 6 comma 2: *Gli incarichi negli organi di controllo delle società partecipate dalla Regione sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di due per ogni persona.*

Legge regionale 14/11/2016, n. 20, articolo 6 comma 3: *Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.*

Legge regionale 14/11/2016, n. 20, articolo 6 comma 4: *La limitazione di cui al comma 2 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.*

Legge regionale 14/11/2016, n. 20, articolo 6 comma 5: *Alle cariche in organi di governo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione si applica il divieto di conferimento di cui all'articolo 9, comma 5bis, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).*